

DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI

NEWSLETTER

HRMILAW MONITOR

NOTIZIE NORMATIVE, PREVIDENZIALI E FISCALI








NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 34_2022 DEL 06 SETTEMBRE 2022

A cura di:
DATA MANAGEMENT
Presidio Normativo

Per maggiori informazioni sui servizi di consulenza e sulle varie tipologie di offerte disponibili contattare:
info@datamanagement.it

powered by **STUDIO
TRIBUTARIO
CORINALDESI**

Indice Argomenti

| | |
|---|-----------|
| ADEMPIMENTI | 2 |
| TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di luglio 2022 | 2 |
| SCADENZARIO SETTEMBRE 2022 | 3 |
| 16 SETTEMBRE: VERSAMENTI UNIFICATI | 3 |
| 30 SETTEMBRE: LIBRO UNICO DEL LAVORO | 3 |
| 30 SETTEMBRE: DENUNCIA UNIEMENS | 3 |
| SCADENZARIO OTTOBRE 2022 | 4 |
| 16 OTTOBRE: VERSAMENTI UNIFICATI*  | 4 |
| 16 OTTOBRE: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTI CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE*  | 4 |
| 20 OTTOBRE: CONTRIBUTI PREVINDAI  | 5 |
| 20 OTTOBRE: CONTRIBUTI FONDO COMETA  | 5 |
| 31 OTTOBRE: MODELLO 770/2022  | 5 |
| 31 OTTOBRE: LIBRO UNICO DEL LAVORO  | 5 |
| 31 OTTOBRE: DENUNCIA UNIEMENS  | 5 |
| FESTIVITÀ | 6 |
| SETTEMBRE 2022 | 6 |
| OTTOBRE 2022 | 6 |
| NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO | 7 |
| SMART WORKING: PROROGA PER I LAVORATORI FRAGILI | 7 |
| INPS, AL VIA IL RECUPERO DEI TRATTAMENTI INDEBITI PER CASSA COVID | 9 |
| CONTROLLI FISCALI: AL VIA LE SEMPLIFICAZIONI | 11 |
| FOCUS | 13 |
| CASSAZIONE, IL CONTROLLO ESTERNO DEVE LIMITARSI AGLI ATTI ILLECITI DEL LAVORATORE | 13 |
| IL QUESITO DEL MESE | 15 |
| REGIME IMPATRIATI..... | 15 |
| NOVITA' IN MATERIA PENSIONISTICA | 17 |
| PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE ALL'ESTERO | 17 |

N.B. - IN CASO DI CONSULTAZIONE IN MODALITÀ PDF, CLICCARE L'INDICE PER VISUALIZZARE L'ARGOMENTO DI INTERESSE.

ADEMPIMENTI

TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di luglio 2022

Il coefficiente di rivalutazione del TFR, per le quote accantonate dal 15 luglio 2022 al 14 agosto 2022, è pari a 5,182910.

RIVALUTAZIONE DEL TFR: calendario Istat

Di seguito il calendario Istat 2022 con le date di pubblicazione dei coefficienti di rivalutazione del TFR.

| Periodo di riferimento | Data di emissione | Coefficiente di rivalutazione |
|------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| dicembre 2021 | Lunedì 17 gennaio | 4,359238 |
| gennaio 2022 | Martedì 22 febbraio | 1,184322 |
| febbraio 2022 | Mercoledì 16 marzo | 2,086158 |
| marzo 2022 | Venerdì 15 aprile | 2,987994 |
| aprile 2022 | Martedì 17 maggio | 2,971751 |
| maggio 2022 | Giovedì 16 giugno | 3,732345 |
| giugno 2022 | Venerdì 15 luglio | 4,775423 |
| luglio 2022 | Mercoledì 10 agosto | 5,182910 |
| agosto 2022 | Venerdì 16 settembre | |
| settembre 2022 | Lunedì 17 ottobre | |
| ottobre 2022 | Mercoledì 16 novembre | |
| novembre 2022 | Venerdì 16 dicembre | |

SCADENZARIO SETTEMBRE 2022

16 SETTEMBRE: VERSAMENTI UNIFICATI

I contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline, in presenza di alcuni crediti da compensare, oppure anche tramite remote banking in loro assenza) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte:

- a) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente;
- b) contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente;
- c) contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente;
- d) contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals;
- e) addizionale regionale e comunale Irpef per le cessazioni del mese precedente;
- f) rateizzazione dell'addizionale regionale e comunale, trattenuta mensilmente sul cedolino, relativa al conguaglio anno precedente;
- g) importi sottoposti a regime di detassazione;
- h) ritenute fiscali sospese a causa del sisma che ha colpito le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo nel 2016 e 2017 se versate su accettazione del sostituto d'imposta per conto del sostituto.

I non titolari di Partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica in ragione delle compensazioni effettuate, possono presentare il modello F24 cartaceo presso:

- a) Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile;

oppure alternativamente con uno dei seguenti canali:

- b) Uffici postali abilitati;
- c) Concessionario della riscossione.

30 SETTEMBRE: LIBRO UNICO DEL LAVORO

I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente.

30 SETTEMBRE: DENUNCIA UNIEMENS

I datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all'Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso dei dati relativi alla contribuzione del mese precedente.

SCADENZARIO OTTOBRE 2022

16 OTTOBRE: VERSAMENTI UNIFICATI*

I contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline, in presenza di alcuni crediti da compensare, oppure anche tramite remote banking in loro assenza) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte:

- a) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente;
- b) contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente;
- c) contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente;
- d) contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals;
- e) addizionale regionale e comunale Irpef per le cessazioni del mese precedente;
- f) rateizzazione dell'addizionale regionale e comunale, trattenuta mensilmente sul cedolino, relativa al conguaglio anno precedente;
- g) importi sottoposti a regime di detassazione;
- h) ritenute fiscali sospese a causa del sisma che ha colpito le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo nel 2016 e 2017 se versate su accettazione del sostituto d'imposta per conto del sostituto.

I non titolari di Partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica in ragione delle compensazioni effettuate, possono presentare il modello F24 cartaceo presso:

- a) Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile;

oppure alternativamente con uno dei seguenti canali:

- b) Uffici postali abilitati;
- c) Concessionario della riscossione.

16 OTTOBRE: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTI CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE*

I datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti devono versare i contributi previdenziali per il mese precedente all'INPGI a mezzo modello F24 Accise ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).

Entro la stessa data i datori di lavoro dovranno inviare all'INPGI la denuncia contributiva mensile, generata dalla procedura DASM, mediante i servizi di trasmissione telematici dell'agenzia delle Entrate, Entratel e FiscoOnline.

*Termine posticipato a lunedì 17 in quanto cadente di domenica

20 OTTOBRE: CONTRIBUTI PREVINDAI

Scade il 20 ottobre il versamento al Fondo Previndai. La data del 20 ottobre deve corrispondere anche alla data di valuta, per questo è necessario disporre con sufficiente preavviso il bonifico a favore dello stesso affinché sia garantito il riconoscimento della valuta coincidente, al massimo, con la data di scadenza del versamento trimestrale. Al fine della predisposizione bonifico è necessario compilare preventivamente la denuncia, la quale rende disponibile un modulo (mod. 053) contenente le informazioni necessarie per predisporre il bonifico.

20 OTTOBRE: CONTRIBUTI FONDO COMETA

Entro questa data va effettuato il versamento della contribuzione al fondo Cometa, riferita al trimestre precedente.

Qualche giorno prima del versamento va girata al fondo la distinta (10 ottobre se cartacea- trattasi di spedizione mediante raccomandata A/R, 5 giorni prima della data in cui viene effettuato il bonifico in tutti gli altri casi), al fine dell'abbinamento dei contributi.

31 OTTOBRE: MODELLO 770/2022

Termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta Mod. 770/2022 mediante invio telematico direttamente o tramite gli intermediari abilitati.

31 OTTOBRE: LIBRO UNICO DEL LAVORO

Idatori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente.

31 OTTOBRE: DENUNCIA UNIEMENS

Idatori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all'Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso dei dati relativi alla contribuzione del mese precedente.

FESTIVITÀ

SETTEMBRE 2022

Per il mese di Settembre non sono previste festività.

OTTOBRE 2022

Per il mese di Ottobre non sono previste festività.

NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO

SMART WORKING: PROROGA PER I LAVORATORI FRAGILI

In vista del rientro dei lavoratori in presenza, a partire dallo scorso primo settembre salvo che non siano stati sottoscritti accordi con l'azienda, il Ministero del Lavoro, di concerto con il titolare del dicastero Andrea Orlando, ha studiato un emendamento, presentato in sede di conversione del decreto al D.L. Aiuti-bis all'esame del Senato, finalizzato alla proroga al 31 dicembre delle modalità di lavoro agile per i lavoratori fragili e per i genitori con figli under 14, anche in assenza di una contrattazione individuale.

Se il "diritto" allo smart-working era scaduto lo scorso 31 luglio, la modalità semplificata concessa alle aziende di utilizzare il lavoro agile coi propri dipendenti senza la sottoscrizione di un accordo individuale era rimasta in vigore sino al 31 agosto 2022.

Il principale problema correlato alla proroga nasceva da una carenza delle risorse, motivo per il quale la Ragioneria generale dello Stato aveva obiettato in un primo momento l'inserimento nel provvedimento sopra indicato. Per i lavoratori fragili con mansioni incompatibili con il lavoro da remoto (come, ad esempio, la cassiera del supermercato) fino al 30 giugno il periodo di assenza era equiparato al ricovero ospedaliero, con conseguente costo a carico dell'INPS e non del datore di lavoro.

L'emendamento ha pertanto chiarito che possono essere considerati "fragili" i dipendenti pubblici e privati in possesso di idonea certificazione, rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, nonché i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della Legge n. 104/1992.

Ai genitori di figli under 14, il diritto allo smart-working sarà riconosciuto a condizione che l'altro genitore lavori e non sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, sebbene la segretaria confederale della Uil, Ivana Veronese, ritenga che debba essere ripristinata l'indennità di ricovero ospedaliero per coloro che prestano attività che non possano essere rese a distanza o, in alternativa, istituire un congedo da chiedere nel caso il figlio sia contagiato e sia quindi obbligato a stare a casa.

In assenza di questo intervento, i lavoratori fragili ed i genitori con figli under 14 dovranno tornare in presenza, nelle imprese che non abbiano previsto lo smart-working, salvo diversa disposizione dettata dalla contrattazione collettiva o dall'approvazione dell'emendamento, che garantirà l'applicazione del lavoro agile in tutte le realtà aziendali sempre che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Peraltro, nei mesi scorsi, per tali categorie erano emerse due linee interpretative diverse, tra chi lo ha interpretato come un diritto al lavoro da remoto al 100% e chi come diritto al 100% di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile (quindi in parte da remoto ed in parte in presenza). Quest'ultima soluzione è stata quella adottata dalla maggioranza degli accordi sottoscritti dalle aziende e da alcune amministrazioni locali.

Per agevolare ulteriormente le aziende, ferma restando la comunicazione degli accordi di lavoro agile al Ministero del lavoro introdotta durante il periodo emergenziale, dal 1° settembre sarà disponibile sul portale dedicato l'apposito modulo e sarà sufficiente una mera comunicazione dei nominativi dei lavoratori in smart-working entro cinque giorni, con indicazione della data di inizio e di cessazione delle prestazioni in modalità

agile (ciò vale per i nuovi accordi o la proroga di precedenti accordi che si perfezionano a partire dal 1° settembre).

INPS, AL VIA IL RECUPERO DEI TRATTAMENTI INDEBITI PER CASSA COVID

Con il messaggio n. 3179 del 29 agosto 2022, l'INPS ha fornito le istruzioni operative per il recupero delle somme indebitamente erogate dai datori di lavoro a titolo di anticipo del 40% dei trattamenti di CIG, ordinaria ed in deroga, e dell'assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali con causale COVID-19.

In primo luogo, nel messaggio in esame l'Inps ha riepilogato tutte le ipotesi in cui si configura un'erogazione indebita illustrando quindi le modalità operative di recupero di tali importi nei confronti dei datori di lavoro. Si tratta, quindi, di tutte quelle domande di integrazione salariale autorizzate per Covid-19 con richiesta di pagamento diretto, rispetto alle quali l'Istituto stesso ha disposto l'anticipazione di pagamento del trattamento nella misura del 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo.

Come noto, infatti, con l'obiettivo di velocizzare l'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale in favore dei lavoratori la cui attività era stata sospesa o interrotta, la normativa emanata dal legislatore in piena emergenza pandemica aveva previsto la possibilità per i datori di lavoro, nei casi di pagamento diretto, di chiedere all'Inps l'anticipazione del pagamento del trattamento.

L'agevolazione ha quindi consentito, in deroga alle normali tempistiche, l'erogazione immediata del 40% del trattamento teoricamente spettante al lavoratore sulla base dei dati dichiarati dal datore di lavoro al momento della domanda. Per di più, mediante una sorta di preistruttoria automatizzata, il pagamento poteva essere effettuato anche in assenza di autorizzazione alla prestazione principale. Tuttavia, nei casi in cui i datori di lavoro non abbiano rispettato i termini stabiliti a pena di decadenza per l'inoltro di tali dati, oppure che abbiano chiesto un anticipo superiore a quello poi effettivamente spettante o che non siano stati autorizzati alla fruizione dell'integrazione salariale, questi sono tenuti a restituire all'Inps tutte le somme originariamente anticipate.

Ma come sorge il debito in questione? Sotto il profilo operativo, di norma, il datore di lavoro richiedente deve inviare all'INPS le richieste di pagamento con tutti i dati necessari per il saldo dell'integrazione salariale, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo al termine del periodo di integrazione salariale autorizzato ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento di concessione. Trascorsi inutilmente i suddetti termini decadenziali, il pagamento della prestazione rimane naturalmente a carico del datore di lavoro inadempiente e in conseguenza le somme erogate ai lavoratori a titolo di anticipo sono considerate indebite e quindi da recuperare.

Laddove, all'esito delle verifiche effettuate dall'Istituto, le somme erogate ai lavoratori a tale titolo dovessero risultare indebitamente pagate, l'INPS procederà allora alla notifica di addebito verso il datore di lavoro, il quale entro 60 giorni dal ricevimento dovrà provvedere alla restituzione del dovuto tramite l'applicazione Avviso di pagamento pago-PA.

Si rammenta che per i crediti superiori a 100 euro, il pagamento potrà essere dilazionato; per accedere alla rateizzazione non occorrerà presentare alcuna domanda, in quanto il sistema consentirà direttamente all'utente la scelta tra le due modalità di restituzione: in unica soluzione o in forma rateizzata.

Le rate mensili non potranno essere di importo inferiore a 60 euro (ad eccezione della rata finale) e la durata della rateazione non potrà essere superiore a 24 mensilità; per quanto riguarda le rate successive alla prima, invece, queste dovranno essere corrisposte entro 30 giorni dalla data di scadenza della rata precedente.

Infine, va evidenziato che il recupero dell'anticipo del 40% indebitamente percepito non avrà rilevanza fiscale e non andrà indicato in CU.

CONTROLLI FISCALI: AL VIA LE SEMPLIFICAZIONI

Per effetto dell'introduzione delle nuove disposizioni di controllo formale sugli oneri detraibili inseriti nelle dichiarazioni precompilate inviate e modificate dai CAF e dai professionisti, attive dall'anno di imposta 2022, il D.L. n. 73/2022 approvato lo scorso 15 giugno ha modificato le regole previste dall'articolo 5 del D.Lgs. n. 175/2014, individuando i casi di esonero dall'accertamento in assenza di variazioni della dichiarazione precompilata.

L'articolo di cui sopra stabiliva che, in caso di presentazione della dichiarazione precompilata senza modifiche direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale, non sarebbe stato effettuato il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati, ferma restando la verifica della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni e alle deduzioni.

Laddove siano state effettuate variazioni che abbiano impattato sulla determinazione del reddito o dell'imposta, la dichiarazione non è esente dal controllo e, qualora presenti anche elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, oppure si determini un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l'Amministrazione Finanziaria potrà eseguire controlli preventivi in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione.

Il rimborso che spetterà con la conclusione delle operazioni di controllo preventivo sarà erogato dall'Agenzia non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione ovvero dalla data della trasmissione se è successiva a tale termine, fermo restando i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.

L'articolo 6 del D.L. n. 73/2022 ha modificato l'articolo 5 del D.Lgs. n. 175/2014 con riferimento specialmente al comma 1 e al comma 3.

Al comma 1 è stato previsto che, nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata senza modifiche direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta ovvero mediante CAF o professionista, non sarà effettuato il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati forniti dai soggetti terzi di cui all'articolo 3, ferma restando la verifica della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.

Al comma 3 è stato statuito che, nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata con modifiche mediante CAF o professionista, il controllo formale non sarà eseguito sui dati delle spese sanitarie che non risultano variate e, a tal fine, il medesimo soggetto che predispose il documento, provvederà ad acquisire dal contribuente i dati di dettaglio delle spese sanitarie trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria verificandone la corrispondenza con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzate.

Ne consegue che non sarà più obbligatorio per il contribuente conservare fatture e scontrini e, in caso di difformità, l'Agenzia completerà il controllo solo sui documenti di spesa non trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria.

Poiché tali regole non impatteranno sulla campagna dichiarativa in corso, le disposizioni di cui sopra saranno applicate a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del

presente decreto e, quindi, al modello 730/2023 e alle stesse si provvederà con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

FOCUS

CASSAZIONE, IL CONTROLLO ESTERNO DEVE LIMITARSI AGLI ATTI ILLECITI DEL LAVORATORE

Con l'ordinanza n. 25287 dello scorso 24 agosto 2022, la Cassazione ha ribadito che il controllo, tramite un'agenzia investigativa, del lavoratore che utilizza indebitamente i permessi ex legge 104/92 deve limitarsi alla sola indagine circa il possibile compimento di atti illeciti e non alla verifica della mera violazione di obblighi contrattuali.

Il dipendente di un istituto di credito, autorizzato all'utilizzo dei permessi 104, veniva licenziato in quanto a seguito di indagini effettuate da un investigatore privato incaricato dal datore di lavoro, veniva trovato dedito ad attività diverse dalla cura del familiare disabile. In particolare, al lavoratore veniva contestato di essersi allontanato dal luogo di lavoro per compiti estranei al proprio inquadramento professionale, essendo stati registrati incontri estranei all'area o alla sede di lavoro (supermercati e palestre), non connessi all'attività lavorativa. Presentata opposizione al provvedimento, il dipendente otteneva il rigetto delle proprie doglianze nei primi gradi di giudizio. La Corte territoriale, infatti, aveva ritenuto legittimi i controlli effettuati mediante agenzia investigativa, ritenendo inoltre infondati i rilievi mossi dal lavoratore attinenti al mancato rispetto dell'obbligo di consegna della documentazione richiesta e all'intempestività della contestazione dell'addebito.

Avverso la sentenza, il lavoratore proponeva ricorso per Cassazione sulla base di quattro motivi. Con il primo motivo il dipendente deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 4 della L. 300/1970 (Statuto dei lavoratori) in relazione al controllo della prestazione lavorativa mediante agenzia investigativa esterna, osservando che detto controllo non avrebbe potuto sconfinare nella vigilanza dell'attività lavorativa vera e propria, riservata dall'art. 3 dello Statuto dei lavoratori al controllo diretto del datore di lavoro e dei suoi collaboratori. Con il secondo motivo il ricorrente contestava l'omessa valutazione, da parte dei giudici, in merito alla legittimità del controllo condotto dall'agenzia investigativa esterna. Con il terzo motivo il dipendente deduceva la violazione del diritto di difesa e il mancato rispetto delle garanzie imposte dallo Statuto dei lavoratori, avendo la Corte omesso di ammettere la produzione della documentazione richiesta dal ricorrente, consistente nel fascicolo personale, nelle attestazioni annuali di valutazione di profitto, nelle schede di presenza da settembre 2015 a luglio 2016, nel mandato sottoscritto con l'agenzia investigativa. Infine, con il quarto motivo il ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione degli articoli del CCNL di riferimento in relazione alla proporzione della sanzione applicata alla lesione dell'elemento fiduciario.

I primi tre motivi di ricorso, esaminati congiuntamente, venivano ritenuti fondati. Gli articoli 2 e 3 dello Statuto dei lavoratori delimitano, a tutela della libertà e dignità del lavoratore e in coerenza con disposizioni e principi costituzionali, la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei propri interessi, e cioè per scopi di tutela del patrimonio aziendale (art. 2) e di vigilanza dell'attività lavorativa (art. 3). Già in precedenti sentenze, la Suprema Corte aveva affermato che tali previsioni non precludono il potere dell'imprenditore di ricorrere alla collaborazione di soggetti esterni, (come, nella specie, un'agenzia investigativa) purché il controllo non riguardi l'inadempimento dell'obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera. Secondo gli Ermellini, dunque, il controllo esterno può limitarsi esclusivamente agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell'obbligazione in quanto il controllo

dell'attività lavorativa è riservata, dall'art. 3 dello Statuto, direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori. L'intervento di un'agenzia investigativa, pertanto, resta giustificato solo per l'avvenuta perpetrazione di illeciti (come l'esercizio durante l'orario lavorativo di attività retribuita in favore di terzi), anche laddove vi sia un sospetto o la mera ipotesi che tali illeciti siano in corso di esecuzione.

Nel caso di specie, la Corte d'appello aveva erroneamente ritenuto legittima l'attività di controllo operata dall'agenzia investigativa la quale, però, sebbene occasionata da un analogo e legittimo controllo nei confronti di altro dipendente, e venendo esercitata durante l'orario di lavoro del ricorrente, oltrepassava i limiti imposti dallo Statuto dei lavoratori non essendovi alcun sospetto di compimento di atti illeciti da parte del lavoratore.

Pertanto, accolti i primi tre motivi e restando assorbito il quarto, la Suprema Corte cassava la sentenza rinviandola alla Corte d'Appello in diversa composizione, la quale dovrà rivalutare la controversia sulla base dei principi forniti.

IL QUESITO DEL MESE

REGIME IMPATRIATI



Richiesta:

Un dipendente, con regime fiscale impatriati, è cessato a 31/05/2022

Con il cedolino di giugno in fase di conguaglio, il dipendente ha perso il beneficio nell'anno fiscale perché nello stesso è cessato prima dei 183gg

Le domande sono:

- 1) Se il dipendente semplicemente cambia datore di lavoro, ma resta in Italia, continuare a godere del beneficio?
- 2) Se il dipendente lo richiede o se il dipendente cessa per passaggio infragruppo, nell'ultimo cedolino di luglio, che porta solo la liquidazione del tfr, si potrebbe attivare un riconguaglio a credito del beneficio?
- 3) Se il dipendente richiede al nuovo datore di lavoro il conguaglio progressivo dei due rapporti di lavoro, quest'ultimo può concedere il beneficio per tutto l'anno o si consiglia di procedere tramite 730?



Risposta:

Si ipotizza che il dubbio del cliente nasca dal requisito normativo che l'attività debba essere prevalentemente svolta sul territorio nazionale e quindi trattasi di almeno 183 giorni di prestazione di attività lavorativa svolta prevalentemente nel territorio Italiano: cessando prima dei 183 giorni nell'anno fiscale di riferimento il cliente si pone la questione. Non è stato precisato tuttavia in quale comma dell'art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 rientra l'impatriato in oggetto (è il lavoratore che deve dichiarare le condizioni soggettive che gli permettono di accedere all'agevolazione)

Nello specifico:

- il comma 1: riguarda gli impatriati puri;
- comma 2: riguarda coloro i quali posseggono i requisiti previsti dalla legge 238/2010, che non essendo più in vigore, è confluita nel 2 comma dell'articolo 16 D.Lgs. 147/2015.

La regola generale (in presenza di un rapporto lavorativo pari a 365 gg annui) è che il requisito "di prestare attività lavorativa prevalentemente nel territorio Italiano, quindi per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di ogni periodo d'imposta", è necessario solo se il dipendente rientra nel 1° comma del decreto 147/2015. Appurato che si rientra nel primo comma bisogna tenere in considerazione che in questo caso specifico non è possibile sapere anticipatamente se l'attività lavorativa alla fine del 2022 sia prestata prevalentemente nell'anno fiscale considerato nel territorio Italiano. Tale informazione si potrà conoscere

solo a fine anno, per cui il nostro consiglio in questa casistica è il seguente: recupero dell'agevolazione usufruita presso il cliente come già effettuato dal cliente.

Di seguito le risposte alle singole domande

- 1) Fermo restando il requisito della residenza in Italia (e considerando che trattasi solo di primo comma come sopra specificato) il dipendente se cambia datore e rimane in Italia potrà continuare a usufruire del beneficio (potrà chiedere anche il conguaglio della parte erogata dal cliente sulla quale si è proceduto al recupero dell'agevolazione)
- 2) la riapertura di un conguaglio fiscale è sempre possibile, fermo restando che il lavoratore deve avere raggiunto il requisito dei 183 giorni
- 3) la risposta è positiva: possibilità già accennata nella risposta 1

NOVITA' IN MATERIA PENSIONISTICA

PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE ALL'ESTERO

L'Inps con messaggio 3286 del 06/09/2022, di seguito riportato integralmente, fornisce chiarimenti circa il pagamento delle prestazioni pensionistiche all'estero: accertamento dell'esistenza in vita per gli anni 2022 e 2023.

1. Tempistica della verifica

Il messaggio n. 4659 del 24 dicembre 2021 ha reso note le modalità di conduzione e la tempistica della verifica generalizzata dell'esistenza in vita per gli anni 2022 e 2023 e ha fornito indicazioni sull'avvio della prima fase della Campagna di accertamento dell'esistenza in vita dei pensionati residenti nel Continente americano, Asia, Estremo Oriente, Paesi scandinavi, Stati dell'Est Europa e Paesi limitrofi. Il citato messaggio ha previsto altresì che nel mese di settembre 2022 Citibank NA (di seguito, anche Banca) avvierà la seconda fase dell'accertamento dell'esistenza in vita per i pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania, a esclusione dei Paesi Scandinavi e dei Paesi dell'est Europa già interessati dalla prima fase.

Pertanto, a partire dal 14 settembre 2022, Citibank NA curerà la spedizione delle richieste di attestazione dell'esistenza in vita nei confronti dei pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania, da restituire alla Banca entro il 12 gennaio 2023.

Qualora l'attestazione non sia prodotta, il pagamento della rata di febbraio 2023, laddove possibile, avverrà in contanti presso le agenzie Western Union del Paese di residenza e, in caso di mancata riscossione personale o produzione dell'attestazione di esistenza in vita entro il 19 febbraio 2023, il pagamento della pensione sarà sospeso a partire dalla rata di marzo 2023.

In relazione a quanto sopra, si evidenzia inoltre che, al fine di ridurre il rischio di pagamenti di prestazioni dopo la morte del beneficiario e in una logica di prevenzione delle criticità derivanti dalle eventuali azioni di recupero delle somme indebitamente erogate, alcuni gruppi di pensionati potranno essere interessati dalla verifica generalizzata dell'esistenza in vita indipendentemente dalla propria area geografica di residenza o domicilio, quali, ad esempio, i beneficiari di pensioni di nuova liquidazione non compresi nella prima fase dell'accertamento.

Per una più agevole individuazione dei Paesi interessati da tale Campagna di accertamento dell'esistenza in vita, si allega la lista dei singoli Stati suddivisi per aree geografiche di riferimento (Allegato n. 1).

2. Criteri di esclusione per gruppi di pensionati dall'accertamento generalizzato dell'esistenza in vita

Per razionalizzare lo svolgimento dell'attività di verifica in un'ottica di semplificazione amministrativa, l'Istituto ha chiesto a Citibank NA di escludere dall'accertamento alcuni gruppi di pensionati quali, ad esempio, quelli che risiedono in Paesi in cui operano Istituzioni con le quali l'INPS ha stipulato accordi di collaborazione per lo scambio telematico di informazioni sul decesso dei pensionati comuni.

Conseguentemente, è stato valutato opportuno non inviare la richiesta di produrre la prova di esistenza in vita ai seguenti gruppi di soggetti:

A) pensionati i cui dati anagrafici e di decesso sono oggetto di scambi mensili con le Istituzioni previdenziali tedesche e svizzere. L'Istituto ha stipulato con Deutsche Rentenversicherung (DRV) e Ufficio centrale di compensazione (UCC) accordi di scambio delle informazioni di decesso, che riguardano un numero considerevole di pensionati residenti in Germania e in Svizzera, e che hanno già dato prova di sufficiente affidabilità, rendendo superflue ulteriori verifiche. Si sottolinea che tale decisione non riguarda tutti i pensionati residenti in Germania e in Svizzera, ma solo quelli che sono titolari anche di prestazioni a carico delle suddette Istituzioni e per i quali vengono scambiate le informazioni;

B) pensionati i cui dati anagrafici e di decesso sono oggetto di scambi mensili di informazioni con la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV) francese;

C) pensionati residenti in Belgio, beneficiari di trattamenti pensionistici comuni con il Service fédéral des Pensions (SFP);

D) pensionati che hanno riscosso personalmente agli sportelli Western Union almeno una rata di pensione in prossimità dell'avvio del processo di verifica. Infatti, la riscossione personale presso il Partner d'appoggio della Banca è considerata prova sufficiente dell'esistenza in vita, poiché le agenzie Western Union accertano, all'atto dell'incasso, l'identità del beneficiario attraverso documenti validi con foto;

E) pensionati i cui pagamenti sono stati già sospesi da Citibank NA a seguito del mancato completamento delle precedenti campagne di accertamento dell'esistenza in vita o di riaccrediti consecutivi di rate di pensione.

3. Richiesta delle attestazioni di esistenza in vita

Citibank NA avvierà la verifica dell'esistenza in vita con la spedizione della lettera esplicativa e del modulo standard di attestazione (cfr. il *fac-simile* di cui all'Allegato n. 2) ai pensionati residenti nei Paesi compresi nella lista di cui all' Allegato n. 1.

La modulistica è stata redatta sia in lingua italiana sia, a seconda del Paese di destinazione, in inglese, francese, tedesco, spagnolo o portoghese. Con riferimento ai pensionati residenti in Svizzera, Citibank NA invierà la lettera e il modulo in tre lingue, italiano, francese e tedesco.

Nelle suddette lettere esplicative sarà indicata anche la data di restituzione del modulo di attestazione dell'esistenza in vita.

La lettera riporterà le seguenti informazioni:

- le istruzioni per la compilazione del modulo di esistenza in vita;
- la richiesta di documentazione di supporto (fotocopia di un valido documento d'identità del pensionato con foto);
- le indicazioni per contattare il Servizio Citibank NA di assistenza ai pensionati.

Per consentire un'ordinata e tempestiva gestione del flusso di rientro delle attestazioni, il modulo sarà personalizzato per ciascun pensionato. Per questo motivo gli interessati dovranno utilizzare il modulo ricevuto da Citibank NA e non potranno essere utilizzati moduli in bianco. Nel caso in cui un pensionato non

riceva il modulo o lo smarrisca, dovrà contattare il Servizio di assistenza della Banca, che provvederà a inviare un nuovo modulo personalizzato.

Le informazioni in merito all'avvio dell'accertamento generalizzato e alle modalità da seguire per il completamento del processo, anche con riguardo alla localizzazione del pagamento agli sportelli del *Partner* d'appoggio, saranno portate a conoscenza dei pensionati attraverso il sito web della Banca (www.inps.citi.com).

4. Modalità di produzione della prova dell'esistenza in vita

Come già avvenuto in passato, Citibank NA ha reso disponibili ai pensionati coinvolti in tale accertamento le seguenti diverse modalità per fornire la prova di esistenza in vita.

A) Modalità cartacea

In via ordinaria, i pensionati dovranno fare pervenire il modulo di attestazione dell'esistenza in vita, correttamente compilato, datato, firmato e corredato della documentazione di supporto, alla casella postale PO Box 4873, Worthing BN99 3BG, United Kingdom, entro il termine indicato nella lettera esplicativa.

Tale modulo dovrà essere restituito a Citibank NA controfirmato da un "testimone accettabile". Per "testimone accettabile" si intende un rappresentante di un'Ambasciata o Consolato Italiano o un'Autorità locale abilitata ad avallare la sottoscrizione dell'attestazione di esistenza in vita. La tipologia di "testimone accettabile" per le diverse aree geografiche è riportata nell'opuscolo Domande Frequenti, pubblicato sul sito *web* di Citibank NA.

Si ricorda che il pensionato, nel caso in cui per qualsiasi motivo non abbia ricevuto il modulo inviato da Citibank NA, ha la possibilità di richiedere al Servizio di supporto di Citi un nuovo invio anche a mezzo posta elettronica. Inoltre, è prevista la possibilità di richiedere tale modulo ai Patronati abilitati ad accedere al portale di Citi, in quanto gli stessi possono produrre e stampare autonomamente il "pacchetto" per la prova di esistenza in vita.

A.1) Casi particolari

In occasione delle precedenti verifiche generalizzate dell'esistenza in vita, è emerso che, talvolta, i pubblici funzionari di alcuni Paesi si rifiutano di sottoscrivere il modulo di Citibank NA. Per evitare difficoltà ai pensionati, in tali casi Citibank NA accetterà le certificazioni di esistenza in vita emesse da enti pubblici locali. Tali certificati devono costituire valida attestazione dell'esistenza in vita: non sono considerate sufficienti le certificazioni rilasciate per altre finalità (ad esempio, certificati di residenza).

In tali casi, per facilitare la gestione delle procedure di validazione dell'attestazione, è necessario che le certificazioni rilasciate da Autorità locali siano inviate a Citibank NA unitamente al modulo di attestazione dell'esistenza in vita predisposto dalla stessa, compilato dal pensionato.

Tuttavia, al di fuori dei casi di effettiva impossibilità, è auspicabile l'utilizzo del modulo *standard* di attestazione di esistenza in vita predisposto dalla Banca, poiché tale modulo può essere esaminato e validato automaticamente e tempestivamente dai *team* operativi di Citibank NA. Al contrario, nel caso in cui pervengano certificazioni diverse, sarà necessario verificare la sussistenza dei requisiti formali e sostanziali

che rendono accettabile la certificazione, con conseguente allungamento dei tempi del processo di accertamento dell'esistenza in vita. Inoltre, qualora il certificato non risulti idoneo, il processo di produzione della prova di esistenza in vita dovrà essere ripetuto secondo modalità diverse.

Nell'eventualità che i pubblici ufficiali locali, pur completando l'attestazione con la sottoscrizione e l'apposizione del timbro, si rifiutino di riportare nel modulo le informazioni riguardanti l'identificazione del funzionario e dell'Istituzione di appartenenza, è stato concordato con Citibank NA di consentire ai pensionati di completare l'attestazione autenticata dal "testimone accettabile" con l'indicazione dell'Istituzione e del nome e cognome del funzionario che ha verificato l'identità del pensionato. Ovviamente, deve essere possibile identificare l'Istituzione o il pubblico ufficiale che ha effettuato l'autenticazione.

Per i casi in cui non sia indicato il cognome da coniugata, resta confermata la possibilità che le pensionate aggiungano o sostituiscano, sui moduli di attestazione, tale cognome a quello da nubile, compilando la dichiarazione e sottoscrivendola col proprio cognome esatto. Anche in questo caso, peraltro, è necessaria l'attestazione da parte del "testimone accettabile".

A.2) Procedure alternative di attestazione dell'esistenza in vita

Nel caso di pensionati in stato di infermità fisica o mentale o che risiedono in istituti di riposo o sanitari, pubblici o privati, o affetti da patologie che ne impediscono gli spostamenti o di soggetti incapaci o reclusi in istituti di detenzione, è necessario contattare il Servizio di supporto di Citi, che renderà disponibile il modulo alternativo di certificazione di esistenza in vita (cfr. il *fac-simile* di cui all'Allegato n. 3). Tale modulo, su richiesta del pensionato o del Patronato, sarà inviato, a mezzo posta elettronica, in formato PDF; inoltre è prevista la possibilità, per i soggetti interessati, di richiedere tale modulo ai Patronati abilitati al portale di Citi, in quanto gli stessi possono produrre e stampare autonomamente il pacchetto per la prova alternativa di esistenza in vita.

Il modulo dovrà essere compilato e sottoscritto da uno dei seguenti soggetti e restituito a Citibank NA unitamente alla documentazione supplementare sottoelencata:

| <i>Soggetto attestante</i> | <i>Documentazione supplementare</i> |
|--|---|
| Un funzionario dell'ente pubblico o privato in cui risiede il pensionato | Una dichiarazione recente su carta intestata dell'ente che conferma, sotto la propria esclusiva responsabilità, che il pensionato risiede nell'istituzione e sia in vita |
| Il medico responsabile delle cure del pensionato | Una dichiarazione recente su carta intestata del medico che conferma, sotto la propria esclusiva responsabilità, che il pensionato sia in vita e impossibilitato a seguire la procedura <i>standard</i> |
| Il procuratore o il tutore legale del pensionato | Una copia autenticata dell'atto di conferimento della tutela o della procura, di data recente e debitamente timbrata, o di una sentenza di nomina del tribunale. |

Citibank NA, con la diligenza richiesta all'istituto di credito fornitore del servizio, provvederà a verificare le seguenti circostanze:

- la presenza della firma del soggetto attestante;
- la presenza del timbro del soggetto attestante o del timbro dell'ente coinvolto o rappresentato dal soggetto attestante;
- la presenza del timbro dell'istituzione/ente/persona che ha conferito la procura o tutela al soggetto attestante, quando il soggetto attestante è una persona designata procuratore o tutore legale del pensionato.

B) Attestazione dell'esistenza in vita dei pensionati tramite portale web predisposto da Citibank NA

Per i pensionati residenti in Australia, in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti, a partire dalla verifica dell'esistenza in vita riferita all'anno 2015, l'INPS ha fornito a Citibank NA una lista di operatori dei Patronati che in base alla normativa locale hanno qualifiche che rientrano fra quelle dei "testimoni accettabili". Tali soggetti, previa verifica da parte di Citibank NA del possesso della qualifica di "testimone accettabile", sono autorizzati ad accedere al portale specificamente predisposto dalla stessa Citibank NA al fine di attestare essi stessi, con modalità telematiche, l'esistenza in vita dei pensionati.

La medesima funzionalità di attestazione dell'esistenza in vita dei pensionati in forma telematica è stata resa disponibile anche ai funzionari delle Rappresentanze diplomatiche indicati dal Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.

A questo proposito, si ricorda che, a causa delle limitazioni agli spostamenti dovute alla pandemia, al fine di agevolare i pensionati coinvolti nella verifica generalizzata dell'esistenza in vita, l'Istituto e il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale hanno condiviso un progetto che, a determinate condizioni, prevede la possibilità di rapportarsi con gli uffici consolari tramite un servizio di videochiamata per assicurare la paternità del modulo d'attestazione dell'esistenza in vita.

Inoltre, Citibank NA ha reso disponibile agli altri operatori di Patronati operanti all'estero la facoltà di utilizzare uno strumento di trasmissione telematica dei moduli di attestazione dell'esistenza in vita: l'operatore di Patronato abilitato potrà caricare direttamente sul sistema informatico di Citibank NA le copie in formato elettronico dei moduli o certificati di esistenza in vita e dei documenti di supporto debitamente completati e sottoscritti a seconda dei casi, evitando l'invio postale.

Comunque, il modulo *standard* o alternativo di prova dell'esistenza in vita potrà essere generato da tutti gli utenti abilitati.

Per qualsiasi problematica inerente agli accessi al sistema "Portale Agenti", gli operatori di Patronato e i funzionari delle Rappresentanze diplomatiche e consolari, potranno contattare il Servizio di assistenza della Citibank NA all'indirizzo di posta elettronica portale@citi.com.

Le funzionalità descritte sono accessibili anche per gli operatori INPS abilitati al "Portale Agenti" di Citibank NA, che, nel caso in cui pervengano alle Strutture territoriali dell'INPS valide prove dell'esistenza in vita, possono procedere direttamente all'attestazione per mezzo delle funzionalità sopra descritte.

Inoltre, a seguito della riprogettazione del portale informatico della Banca, sarà possibile inserire o modificare direttamente sul portale i seguenti dati:

- la residenza fisica (indirizzo, città, Stato, CAP/ZIP code) e, se conosciuto, il recapito e-mail del pensionato;
- le coordinate bancarie espresse con uno standard di BIC e IBAN riferite a pagamenti in Paesi compresi nell'Area SEPA oppure SWIFT e numero di conto o in alternativa con le codifiche riferite alle coordinate locali, qualora sia necessario disporre un pagamento in accredito diretto in Paesi al di fuori del circuito SEPA.

A tale proposito, si sottolinea che le variazioni dei dati di residenza e/o di pagamento, segnalate con le sopra elencate funzionalità presenti nella procedura *on line*, hanno effetto esclusivamente nei data base della Banca. Conseguentemente, per evitare possibili disagi nella riscossione delle rate correnti o nell'esecuzione di pagamenti vari, è necessario provvedere all'aggiornamento degli archivi istituzionali "ARCANET" e "Archivio pensioni", con le consuete procedure di gestione.

Si evidenzia che la riprogettazione del portale informatico della Banca permette la consultazione dei dati di pagamento delle singole rate di pensione erogate all'estero, visualizzabili nel portale *web* della Banca. In particolare, alla sezione "Pagamenti" sarà possibile visualizzare i seguenti dati:

- data di pagamento;
- importo della rata di pensione;
- numero della transazione;
- valuta di pagamento;
- metodo di pagamento;
- stato del pagamento.

Per una descrizione completa delle funzionalità presenti nel "Portale Agenti", si rinvia allo specifico Manuale operativo relativo al funzionamento della procedura, consultabile nello stesso portale *web*, per gli operatori abilitati all'accesso a tale procedura.

C) Riscossione personale presso gli sportelli Western Union

Si premette che, nei confronti dei soggetti che hanno ricevuto da Citibank NA il modello cartaceo di richiesta di attestazione di esistenza in vita, la riscossione personale agli sportelli Western Union di almeno una delle rate, entro il termine di restituzione dell'attestazione indicato nelle lettere esplicative, costituirà valida prova di esistenza in vita, sollevando il pensionato dall'invio del modulo cartaceo a Citibank NA.

Conseguentemente, come specificato al precedente paragrafo 1, il pagamento delle mensilità di febbraio 2023 delle pensioni intestate a soggetti che non produrranno la prova di esistenza in vita, entro i termini indicati nelle lettere esplicative, sarà localizzato presso gli sportelli Western Union e attraverso la riscossione personale di tale mensilità i pensionati completeranno il processo di verifica. Tuttavia, considerato che Citibank NA provvede mensilmente a predisporre i pagamenti del mese successivo a partire dal giorno 20, per evitare la sospensione dei pagamenti e ottenere automaticamente il ripristino delle ordinarie modalità

di pagamento a partire dalla rata di marzo 2023, la riscossione personale allo sportello dovrà avvenire entro il giorno 19 febbraio 2023.

In ogni caso, il pensionato avrà la possibilità di riscuotere la rata anche successivamente, in quanto il mandato ha validità per 90 giorni; tuttavia, la riscossione di tale rata dopo il giorno 19 produrrà il suddetto effetto di ripristino a partire dalla prima rata utile.

Si ricorda che la riscossione in contanti presso gli sportelli Western Union non costituisce una valida prova dell'esistenza in vita nel caso in cui il pagamento delle rate correnti di pensione sia disposto a favore dei legali rappresentanti e procuratori dei pensionati. Inoltre, si ribadisce che tale modalità non è prevista nei seguenti casi:

- qualora il pensionato risulti residente in Italia;
- nei paesi in cui non sono presenti Agenzie Western Union;
- nel caso in cui l'importo della pensione mensile in pagamento sia superiore a 6.300 euro ovvero a 7.300 dollari statunitensi.

In questi casi, i pagamenti della rata di febbraio 2023 delle pensioni intestate a soggetti che non avranno prodotto la prova di esistenza in vita entro il 12 gennaio 2023 saranno sospesi.

Si sottolinea che, per conseguire il pagamento allo sportello Western Union, il pensionato, in possesso di un documento d'identità con foto e dati anagrafici corrispondenti a quelli utilizzati dall'INPS per la disposizione del pagamento, dovrà produrre all'operatore di Western Union il codice Money Transfer Code Number (MTCN) e comunicare sia l'importo della rata che il nominativo dell'ordinante del pagamento disposto a sportello (INPS).

5. Riemissione delle rate non pagate

L'eventuale riemissione delle rate non corrisposte durante il periodo di sospensione dei pagamenti deve essere richiesta alla Struttura territoriale INPS che gestisce la pensione, allegando una copia di un documento d'identità e specificando le indicazioni eventualmente necessarie per la corretta canalizzazione del pagamento. Prima di procedere alla riemissione del pagamento delle mensilità pregresse, le Strutture territoriali dovranno eseguire i controlli necessari, in particolare l'avvenuta rendicontazione delle rate come non pagate, e valutare, soprattutto nei casi in cui la pensione sia stata localizzata all'Ufficio Pagatore di Sede a seguito di reiterate mancate riscossioni, l'opportunità di richiedere un'ulteriore prova di esistenza in vita.

6. Servizio di supporto Citi

Si rammenta che è attivo il Servizio della Banca a supporto dei pensionati, operatori di Consolato, Patronati, delegati e procuratori che necessitino di assistenza riguardo alla procedura di attestazione dell'esistenza in vita.

Il Servizio di supporto Citi può essere contattato dai pensionati con le seguenti modalità:

- visitando la pagina web www.inps.citi.com;

- inviando un messaggio di posta elettronica all'indirizzo inps.pensionati@citi.com;
- telefonando a uno dei numeri telefonici indicati nella lettera esplicativa.

Per le Strutture territoriali INPS restano confermati i consueti canali di comunicazione.

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 20:00 (ora italiana), in lingua italiana, inglese, spagnola, francese, tedesca e portoghese.

Inoltre, è possibile contattare la Banca all'indirizzo SkypeINPS@interaction.live tramite l'applicativo Skype "classic", accedendo al link <https://www.skype.com/en/get-skype>.

È disponibile, infine, il Servizio Automatico Interattivo di Citibank NA, attraverso il quale, telefonando ai numeri telefonici indicati sul sito della Banca, è possibile verificare la fase di validazione di una o più attestazioni di esistenza in vita, 24 ore su 24, 365 giorni l'anno. Si sottolinea che, per utilizzare il servizio automatico, è necessario disporre del numero di 12 cifre, riportato in alto a destra in tutte le comunicazioni di Citibank NA, con cui la Banca identifica ciascun pensionato.

HRM Law è la linea di servizi di Data Management in ambito giuslavoristico, realizzata attraverso una partnership strutturata con lo Studio Corinaldesi, una delle maggiori realtà di riferimento nel settore della Consulenza del Lavoro, che comprende:

- **Newsletter settimanale** sulle novità normative afferenti il mondo del lavoro;
- **News Flash**, una notifica immediata via email nel caso di emanazione di una norma di particolare rilevanza che comporti un risvolto sugli adempimenti correnti, salvo poi riprendere la notizia, con l'eventuale pertinente approfondimento, sulla newsletter successiva;
- **Assistenza telefonica** nell'interpretazione normativa attraverso apposito numero;
- **Parere sintetico**, fornito entro 24 ore lavorative, su un vostro dubbio o quesito, completo delle pertinenti citazioni della normativa, prassi e/o giurisprudenza, per soddisfare in via prioritaria esigenze informative di natura operativa;
- **Parere articolato**, fornito entro 5 giorni lavorativi, che permetta un riscontro informativo completo e dettagliato degli argomenti trattati. Il documento sarà corredato con gli approfondimenti della normativa e della giurisprudenza, per una risposta efficace sia per la risoluzione di attività operative, sia per la risoluzione di problematiche di natura teorico – dottrinale;
- **Corsi On Demand** su tematiche da voi scelte con prenotazione di un consulente specializzato che verrà in azienda;
- **Altre tipologie di consulenze** come Audit o studi approfonditi su tematiche specificatamente richieste.

Il team di specialisti dello Studio Corinaldesi è, inoltre, in grado di supportare le vostre aziende in tema di Consulenza Tributaria, Societaria e Commerciale.

Per avere maggiori informazioni sull'offerta di servizi di Data Management in ambito giuslavoristico e le relative condizioni economiche, particolarmente vantaggiose, scrivete al seguente indirizzo di posta elettronica:

info@datamanagement.it.